

## **TI\_GERICHTE 14.2021.50 vom 6. Oktober 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-10-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2021.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.50)

FR: TI\_GERICHTE 14.2021.50 du 6 octobre 2021

IT: TI\_GERICHTE 14.2021.50 del 6 ottobre 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che secondo la giurisprudenza l'opposizione non può essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida ove l'autorità fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell'imposta né l'eventuale diffida. Orbene, ha continuato il primo giudice, agli atti figura solo la decisione di tassazione del 30 agosto 2017 relativa all'imposta federale diretta del 2011, ma non quella relativa al calcolo provvisorio emesso presumibilmente il 29 febbraio 2012, sicché l'opposizione può essere rigettata soltanto per gli interessi successivi alla decisione di tassazione del 30 agosto 2017, di fr. 3'507.85, e non per l'intera pretesa per interessi di ritardo, di fr. 9'268.75, posta in esecuzione.

#### **E. 4**

Nel reclamo la Confederazione Svizzera sostiene che il giudizio impugnato è errato poiché gli interessi di mora decorrono ex lege al tasso e alla scadenza definiti dall'Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124), di modo che non le occorreva fornire la prova dell'avvenuta intimazione delle bollette d'acconto (calcolo provvisorio), che l'escusso non ha per altro mai negato di aver ricevuto. D'altronde, puntualizza la reclamante, gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da una precisa richiesta in tal senso dell'ente pubblico e ad ogni modo sono stati prodotti quei documenti o conteggi che permettono al giudice di comprendere come gli interessi sono stati calcolati.

#### **E. 5**

Ora, di principio le decisioni esecutive nel senso dell'art. 80 LEF, comprese le decisioni amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specificano esplicitamente (Stahelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; Abbet in: La mainlevée d'opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Decorrenza e tasso d'interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016 consid. 5.5 e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a). In assenza di disposizione particolare, gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (tramite interpellazione secondo l'art. 102 cpv. 1 CO applicato per analogia), la cui prova incombe al creditore se il debitore la contesta, al tasso annuo del 5% (Stahelin, op. cit., n. 134 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 44 e 139 ad art. 80; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5D\_13/2016 consid. 2.3.3), l'art. 104 cpv. 1 CO esprimendo un principio generale applicabile anche ai crediti di diritto pubblico (cfr. DTF 117 V 350 consid. 3/b e i rinvii; vedi sentenza della CEF 14.2017.123 del 29 novembre 2017, consid. 5.3).

## **E. 5.1**

Per i crediti fiscali, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così per l'imposta federale diretta, prelevata in un'unica rata (a differenza dell'imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell'anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo provvisorio o definitivo (conteggio o conguaglio), a prescindere dalla presentazione di un reclamo o di un ricorso contro la tassazione (art. 161 cpv. 5 LIFD), al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD; 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza). L'opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ove l'autorità fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell'imposta (già citata sentenza della CEF 14.2015.163/164, consid. 5.3, e le più recenti decisioni 14.2016.105 del 30 settembre 2016, consid. 5.4/a, e 14.2016.154 del 10 gennaio 2017, consid. 5.3/a), oppure, qualora il contribuente debba rispondere del mancato allestimento del conteggio (anche solo provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a contare dalla scadenza legale generale (cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2 a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).

## **E. 5.2**

Nelle decisioni appena citate, la Camera non ha esaminato specificatamente la questione di sapere se una decisione di tassazione provvisoria o di fissazione degli acconti da versare dal contribuente possa fungere da titolo di rigetto definitivo nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il capitale come per gli interessi di mora.

### **E. 5.2.1**

Dal 1° gennaio 2011, il carattere provvisorio dell'eventuale decisione fondata su un conteggio provvisorio non osta più alla concessione del rigetto definitivo dell'opposizione, bastando ora che la decisione sia "esecutiva" (cfr. art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2019.1 dell'8 maggio 2019 consid. 6.1/a e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3). Le leggi relative alle imposte dirette continuano invero ad attribuire la qualità di titolo di rigetto definitivo alle decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 165 cpv. 3 LIFD e per esempio art. 244 cpv. 3 Legge tributaria ticinese [LT, RL 640.100]). Il Tribunale federale considera nondimeno che l'art. 165 cpv. 3 LIFD ha una funzione solo declaratoria e dev'essere quindi compreso nel senso che sono da assimilare a titoli di rigetto le decisioni fiscali esecutive che non possono più essere impugnate con un mezzo di diritto ordinario, ove esso sia sprovvisto di effetto sospensivo automatico o l'effetto sospensivo gli sia stato tolto (DTF 145 III 35 consid. 7.3.3.2).

### **E. 5.2.2**

Ciò posto, un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friburgo per l'esazione degli acconti d'imposte dirette cantonali e comunali (Stahelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 136 ad art. 80). Il diritto federale, invece, non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell'imposta federale

(art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C\_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3; Frey in Basler Kommentar, DBG, 3 a ed. 2017, n. 6 ad art. 162 LIFD; Casanova/Dubey, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 7 ad art. 132 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, n. 13 ad art. 132 LIFD). Adotta il sistema del conteggio delle imposte riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue che l'imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere contestati solo con un reclamo contro il conguaglio (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 132). Se intende riscuotere anche gli interessi di mora maturati tra la notifica del conteggio provvisorio e quella del conteggio definitivo, l'autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio, siccome la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento sugli interessi in questione. Se il conguaglio è notificato al contribuente unitamente alla decisione di tassazione, non deve indicare anch'esso i rimedi giuridici (v. sentenza del Tribunale federale 5D\_85/2014 del 20 novembre 2014, consid. 4.3-4.4).

### **E. 5.2.3**

La giurisprudenza di questa Camera va pertanto modificata nel senso che, per l'imposta federale diretta, l'autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio (o conteggio definitivo secondo la terminologia dell'art. 241 cpv. 5 LT) ove faccia valere pretese per interessi di mora antecedenti la notifica della tassazione definitiva. Può rimanere indeciso, in questa sede, se tale esigenza vale in tutti i casi, come scrive Abbet (op. cit., n. 134 ad art. 80). La decisione del Pretore di accordare il rigetto per gli interessi di mora successivi alla tassazione non è infatti oggetto d'impugnazione.

### **E. 5.3**

Precisato ciò, la decisione impugnata si rivela corretta nell'esito, dal momento che la reclamante non ha prodotto il conguaglio. Essa disconosce infatti che se la scadenza generale dell'imposta e il tasso dell'interesse di mora sono sì definiti dall'apposita ordinanza, la data di decorrenza dell'interesse non è fissa ma dipende dalla notificazione del calcolo provvisorio o definitivo dell'imposta (art. 3 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza, sopra consid. 5.1) e l'importo dell'imposta provvisoria non è definito precisamente dalla legge, ma dev'essere stabilito dall'autorità fiscale (art. 162 cpv. 1 LIFD). Sono circostanze che non figurano nella decisione di tassazione definitiva, ma solo nel conguaglio, e che il contribuente può contestare unicamente con un reclamo contro il conguaglio (sopra consid. 5.2). Solo questo atto può di conseguenza fungere da titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli interessi di mora maturati fino alla notifica della decisione di tassazione. Al riguardo non basta il conteggio (doc. B) prodotto dall'istante, che contiene il calcolo degli interessi di mora dedotti in esecuzione, poiché non si tratta di una decisione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. È parimenti senza rilievo che il convenuto non abbia contestato di aver ricevuto "le bollette d'acconto", da una parte perché non sono decisioni impugnabili, e dall'altra poiché il giudice deve verificare d'ufficio l'esistenza di un valido titolo di rigetto (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Ne consegue che la decisione impugnata, nella misura in cui accorda il rigetto solo per gli interessi di mora successivi alla decisione di tassazione (o conteggio definitivo), la quale è stata invece prodotta, non presta il fianco alla critica.

### **E. 5.4**

In definitiva, il reclamo va quindi respinto. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell'opposizione, anche nella stessa esecuzione (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c), producendo questa volta il conguaglio.

#### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la contro-parte non avendo presentato osservazioni entro il termine impartito e non essendo quindi incorsa in spese in questa sede.

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'760.90 (pari alla differenza tra quanto richiesto dall'istante, ossia fr. 9'268.75, e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 3'507.85), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.